



Newspaper della **FAST-Confsal**

# **FOCUS LAVORO E PREVIDENZA**

**TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SU FISCO, LAVORO E DIRITTI DI GENERE**

## **In Questo numero:**

### **Ammortizzatori :**

**dal 18 dicembre obbligo di comunicare al datore di lavoro anche la svolta lavorativa durante la Cig**




A partire dal 18 dicembre, cambia la disciplina sugli obblighi di comunicazione per i lavoratori in Cig. L'articolo 22 della legge 182/2025 introduce una nuova responsabilità: chi percepisce la cassa integrazione e nel periodo di fruizione svolge un'attività lavorativa, deve comunicare l'attività non solo all'Inps, ma anche al datore di lavoro che ha attivato l'intervento di integrazione salariale. Si rafforza così una trasparenza sull'occupazione parallela, che riguarda sia l'ammissione al trattamento sia la gestione degli eventuali conguagli. La novella si inserisce in continuità con il quadro normativo esistente: l'articolo 8 Dlgs 148/2015 obbligava già a una preventiva comunicazione all'Inps. Con la riforma, l'informazione deve essere fornita anche al datore di lavoro che ha richiesto l'intervento di integrazione, permettendo una gestione diretta dei rapporti tra la prestazione anticipata dall'azienda e i contributi dovuti all'Inps.

L'obiettivo dichiarato è duplice. Da una parte, proteggere il datore di lavoro che ha anticipato la prestazione: se l'azienda non è messa al corrente dell'attività svolta dal dipendente e continua a erogare l'integrazione senza conoscere la realtà del reddito proveniente da altre attività, rischia di incorrere in profili sanzionatori e, in casi estremi, di dover fronteggiare una riduzione o azzeramento dell'importo conguagliato dall'Inps.

La rimodulazione dell'importo anticipato, parametrata al reddito derivante dall'altra attività, serve proprio a evitare che l'intervento pubblico venga sovvenzionato in modo improprio rispetto alla situazione reale del beneficiario.

## **AMMORTIZZATORI AL 18 DICEMBRE CAMBIA TUTTO**

**OBBLIGO DI COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO ANCHE LA SVOLTA LAVORATIVA DURANTE LA Cig**



La giurisprudenza aggiornata conferma che la presenza di redditi da attività lavorativa durante la sospensione non comporta automaticamente la perdita del diritto all'integrazione, ma comporta una riduzione proporzionale all'entità dei guadagni esterni. La Corte di Cassazione, ordinanza 31146/2022, ribadisce che l'obbligo di comunicare all'Inps lo svolgimento della nuova attività resta inderogabile: anche se la nuova occupazione genera reddito compatibile con il godimento della Cig, l'onere informativo non è eliminato, e l'Inps può essere tempestivamente informato dal datore di lavoro.

In pratica, dal 18 dicembre la comunicazione non è più un semplice differenziale tra Inps e datore di lavoro, ma un percorso condiviso lungo tutto l'arco della fruizione della Cig. Per le imprese, significa valutare con attenzione ogni assunzione parallela o attività svolta dal dipendente, per regolare correttamente l'erogazione dell'integrazione e i contributi, evitando sorprese ai conguagli o alla possibile azzeramento di somme dovute all'Inps. Resta centrale l'obiettivo di fondo: tutelare il datore di lavoro che ha affidato l'erogazione della prestazione, garantire al dipendente una gestione chiara e legittima delle dinamiche salariali e assicurare che le regole si applichino in modo uniforme, evitando distorsioni tra redditi provenienti da diverse attività. L'obbligo di comunicazione, esteso anche al datore di lavoro, mira a rendere più trasparente l'intero quadro e a rafforzare la responsabilità condivisa tra chi eroga la prestazione pubblica e chi la riceve attraverso percorsi di lavoro alternativi. La sfida è rendere la Cig un sistema più giusto, efficiente e controllato, in cui datore di lavoro e dipendente collaborano per una gestione finanziaria chiara e conforme alle regole.



*Che le festività portino serenità  
nelle vostre famiglie  
e nuovi traguardi  
nel nostro percorso sindacale*



**Arrivederci con il Focus al 2026**